

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1872

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RODEGHIERO, GUIDO DUSSIN, ASCIERTO, D'AGRÒ

Istituzione dell'Istituto internazionale di ricerca per la pace

Presentata il 26 ottobre 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — Si assiste oggi a livello planetario da un lato ad un continuo progresso civile in molteplici campi, quali la democratizzazione, la collaborazione sovranazionale, il rispetto dei diritti umani, il progresso economico e sociale e, dall'altro, si susseguono brutali conflitti etnici, religiosi, sociali, culturali e linguistici. Di fronte alla brutalità della guerra, « il più auspicabile ed efficace impegno della diplomazia è quello volto ad attenuare le tensioni prima che sfocino in un conflitto o, se scoppia il conflitto, l'agire rapidamente per contenerlo e per risolvere le cause che ne sono alla base » (Boutros Ghali: « *Agenda per la Pace* » 1992).

Il ruolo fondamentale della prevenzione è stato ribadito anche dall'attuale Segretario generale delle Nazioni Unite, Kofi Annan, il quale rileva che « la più

dispendiosa delle politiche di prevenzione è comunque più economica, in termini di vite e risorse, del meno costoso degli interventi », sottolineando che i conflitti avvenuti negli anni novanta sono costati alla comunità internazionale 230 miliardi di dollari e migliaia di vite umane (Kofi Annan: « *Elogio della prevenzione* » *The Economist*, traduzione in *Internazionale* n. 316.7 del 13 gennaio 2000).

Una politica di prevenzione richiede però una conoscenza tempestiva e accurata dei fatti e, dunque, è essenziale la costituzione di un « sistema di preallarme fondato sulla raccolta di informazioni e su richieste informali o formali » (Boutros Ghali « *Agenda per la Pace* »).

Anche quando le crisi sfociano in conflitti aperti, esistono mezzi e strumenti di carattere giuridico, politico, economico e

di intervento civile e militare che possono condurre ad una soluzione pacifica del conflitto.

L'individuazione e il dispiegamento di tali risorse richiedono tuttavia del tempo, che è proprio il fattore che manca in tali situazioni. Più, infatti, gli interventi sono tardivi e meno sono efficaci.

Di qui l'importanza di avere a disposizione, in tali circostanze, delle precise analisi sulle aree di conflitto e delle proposte di intervento che, tenuto conto dei possibili scenari, permettano di bloccare l'*escalation* del conflitto e di risolverlo.

Il « cessate il fuoco » non produce automaticamente situazioni di pace. Sono necessarie molteplici misure volte a ristabilire la fiducia, il dialogo ed a permettere la ricostruzione del tessuto economico e sociale per evitare la riproposizione delle dispute (prevenzione *post*-conflitto).

Prescindendo dalla forma più eclatante di violenza, ossia il conflitto armato, va riconosciuto che esistono forme di violenza strutturale che violano i diritti fondamentali delle persone e la stabilità delle comunità umane.

Risulta pertanto necessario lo studio delle precondizioni per la pace, ossia di tutti quei processi e di quelle politiche che favoriscono l'instaurazione di sistemi e di modelli politici, sociali ed economici più giusti e pacifici.

Diversi governi sia nazionali che locali hanno già da alcuni decenni creato istituti di ricerca per la pace, finanziati dalle istituzioni pubbliche, per indagare in modo scientifico e con continuità le complesse problematiche in precedenza menzionate.

Già nel lontano 1959 Johan Galtung fondò ad Oslo il primo istituto « pubblico » di ricerca per la pace, il PRIO, divenuto il più prestigioso centro mondiale di studi sulla pace. Da quella iniziativa pionieristica sono nati in molte nazioni centinaia se non migliaia di istituti di ricerca per la pace — molti dei quali sostenuti dai pubblici poteri — nel convincimento che la pace non può essere il risultato di semplici auspici, ma abbisogna anche di un serio lavoro di ricerca scientifica.

L'attività di tali istituti ha consentito di ampliare notevolmente, sotto vari aspetti, la conoscenza dei meccanismi e dei fattori che permettono la costruzione di ordini di pace.

In Italia manca un istituto di ricerca per la pace promosso e finanziato da istituzioni pubbliche: per chi voglia dedicarsi a questo tipo di ricerche, l'unica strada rimane la partecipazione agli innumerevoli corsi di specializzazione all'estero.

È dunque giunto il momento che anche l'Italia colmi il ritardo che in questo campo sconta rispetto a molti Paesi europei: in Italia la creazione di un tale istituto non solo potrebbe fornire utili conoscenze per la messa in opera di una politica estera di pace, ma si qualificherebbe anche come un valido ed originale contributo del nostro Paese alla soluzione dei problemi della comunità internazionale, senza contare che una seria istituzione di ricerca, finanziata come in altri Paesi dal Governo o dal Parlamento, avrebbe un elevato effetto moltiplicatore per questo genere di studi. Di queste istanze da molto tempo è attivo portavoce il Movimento internazionale della riconciliazione — sezione di Padova, che svolge anche opera di sensibilizzazione e di opinione; la città di Padova peraltro da molto tempo è un luogo privilegiato di promozione della pace con il corso alla formazione dei diritti umani attivato presso la sua Università.

La istituzione di un Istituto internazionale di ricerca per la pace consentirà di fornire, attraverso i risultati dell'attività di ricerca, importanti contributi per:

- 1) la politica estera del nostro Paese;
- 2) la definizione di una politica estera di sicurezza comune (PESC) nell'ambito dell'Unione europea e, in generale, per il continente europeo.

Con la creazione di un Istituto internazionale di ricerca per la pace l'Italia inoltre ottempera agli impegni di promozione della pace assunti in diverse sedi internazionali e, in particolare, presso

l'ONU. Infatti, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite, constatando la proliferazione della violenza e dei conflitti in varie parti del mondo, con la risoluzione 53/15 del 20 settembre 1997 ha proclamato l'anno 2000, anno internazionale per la cultura della pace, e con la risoluzione 53/25 del 10 settembre 1998, il periodo 2001-2010, il decennio internazionale per una cultura della pace e della non violenza per i bambini del mondo.

Più recentemente, con la risoluzione 53/243 del 13 settembre 1999, ha adottato una « *Dichiarazione e programma di azione sulla cultura di pace* ».

Anche il dettato costituzionale, che afferma il ripudio della guerra come soluzione dei conflitti, attraverso l'attività di tale Istituto, troverà una sua concreta attuazione.

Pur godendo di stabili finanziamenti pubblici, si ritiene che l'Istituto debba essere creato con forma giuridica e struttura organizzativa tali da garantire la sua piena autonomia intellettuale e operativa, premessa indispensabile per una seria attività scientifica.

Le sue finalità prevalenti, ma non esaustive, sono di due tipi:

1) una ricerca di base sulle problematiche della guerra e della pace;

2) una ricerca finalizzata alla individuazione precoce e alla offerta di conoscenza e di dati per la risoluzione non violenta dei conflitti.

L'Istituto, inoltre, si caratterizza per:

1) un permanente collegamento internazionale; tale principio si traduce in una composizione multinazionale del suo comitato scientifico, degli organi operativi e dello *staff* dei ricercatori e in un'ampia e fattiva collaborazione con analoghi istituti esteri;

2) un impegno volto alla pubblicizzazione dei risultati dell'attività di ricerca e di studio, alla divulgazione della cultura di pace e di risoluzione non violenta dei conflitti, alla formazione di giovani ricercatori e del personale civile e militare impegnato in missioni di pace promosse dalle Nazioni Unite, alle quali il nostro Paese, con sempre maggiore frequenza, è chiamato a partecipare;

3) una convinta apertura alla società civile, per sviluppare con le sue diverse componenti progetti comuni di ricerca ed educativi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Istituzione).

1. La Repubblica italiana, in ottemperanza ai principi sanciti dall'articolo 11 della Costituzione, dalla Carta delle Nazioni Unite e dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, approvata il 10 dicembre 1948, istituisce l'Istituto internazionale di ricerca per la pace, di seguito denominato « Istituto ».

ART. 2.

(Finalità).

1. L'Istituto persegue le seguenti finalità:

a) indaga sui fondamenti politici, culturali, economici, giuridici e spirituali della pace;

b) studia i fattori e le cause strutturali di ostacolo alla pace nel mondo e, in particolare, nei Paesi teatro di conflitti o potenzialmente a rischio;

c) individua e analizza le aree e le situazioni di potenziale crisi e di conflitto;

d) propone soluzioni ed interventi per la costruzione della pace, privilegiando le possibilità offerte dall'azione non armata e non violenta nella risoluzione dei conflitti.

ART. 3.

(Funzioni).

1. L'Istituto:

a) opera attraverso progetti di ricerca finalizzati, definiti dal consiglio direttivo

dell'Istituto sulla base degli indirizzi approvati dal comitato scientifico;

b) favorisce il coordinamento della ricerca per la pace e sui conflitti in Italia anche attraverso l'interscambio e la collaborazione con le istituzioni accademiche, culturali, le organizzazioni non governative e i centri di ricerca afferenti all'Istituto di cui all'articolo 7 operanti nel settore. A tale fine promuove l'attivazione di un portale *web* quale strumento di collegamento e confronto tra i soggetti di cui alla presente lettera;

c) collabora con analoghi istituti in altri Paesi e con le associazioni internazionali dei ricercatori per la pace;

d) promuove corsi e *stage* rivolti a studenti e ricercatori italiani e stranieri;

e) concede borse di studio privilegiando i soggetti provenienti da Paesi nei quali siano presenti gravi situazioni di conflitto;

f) promuove iniziative destinate alla formazione del personale militare e civile, anche volontario, impegnato o di cui si prevede l'impiego in operazioni di pace in ambito internazionale;

g) diffonde i risultati delle proprie ricerche attraverso pubblicazioni, riviste, seminari, incontri ed ogni altra forma giudicata opportuna;

h) informa con rapporti periodici il Parlamento sui risultati delle sue ricerche;

i) promuove la conoscenza nelle scuole di studi, ricerche e altre iniziative volte alla diffusione di una cultura di pace.

ART. 4.

(*Comitato scientifico*).

1. Gli indirizzi dell'attività di ricerca, definiti su base pluriennale, sono stabiliti dal comitato scientifico, il quale nomina fra i membri del consiglio direttivo il direttore dell'Istituto.

2. Del comitato scientifico fanno parte dieci esperti nelle tematiche relative alla pace, italiani e stranieri, compreso il direttore dell'Istituto, che è membro di diritto.

3. I componenti del comitato scientifico, oltre al direttore dell'Istituto, sono nominati secondo i seguenti criteri:

a) uno dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

b) uno dal Ministro degli affari esteri su proposta del direttore dell'Istituto delle Nazioni Unite per la ricerca sul disarmo (UNIDIR) con sede a Ginevra;

c) due dalla Conferenza permanente dei rettori delle università italiane;

d) quattro dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca su proposta delle associazioni e degli enti aventi più lunga storia e caratterizzazione accentuata di impegno a favore della pace e della non violenza;

e) uno dall'assemblea dei direttori dei centri di ricerca afferenti all'Istituto.

4. Il comitato scientifico assume le proprie funzioni quando sono nominati almeno due terzi dei suoi membri e dura in carica cinque anni. I suoi membri possono essere nominati per un massimo di due mandati e rimangono in carica fino alla nomina del nuovo comitato. Con l'eccezione del direttore dell'Istituto, i componenti del comitato scientifico non possono fare parte del consiglio direttivo.

ART. 5.

(Consiglio direttivo).

1. I progetti di ricerca sono definiti dal consiglio direttivo dell'Istituto sulla base degli indirizzi formulati dal comitato scientifico. Oltre al direttore dell'Istituto, che lo presiede, fanno parte del consiglio direttivo cinque membri, di cui almeno due stranieri.

2. I componenti del consiglio direttivo, oltre al direttore dell'Istituto, sono nominati secondo i seguenti criteri:

a) tre dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, due dei quali di nazionalità estera;

b) uno dalla Conferenza permanente dei rettori delle università italiane;

c) uno dai ricercatori dell'Istituto.

3. Il consiglio direttivo dura in carica sei anni. I suoi membri possono essere nominati per un massimo di due mandati e rimangono in carica fino alla nomina del nuovo consiglio.

ART. 6.

(Direttore).

1. Il direttore dell'Istituto è nominato la prima volta dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e rimane in carica con un mandato di sei anni. Successivamente è nominato dal comitato scientifico dell'Istituto.

2. Il direttore dell'Istituto è responsabile dell'attività dell'Istituto stesso.

3. In fase di prima applicazione della presente legge e fino alla nomina dei componenti del consiglio direttivo, le funzioni dello stesso consiglio sono assunte dal direttore dell'Istituto.

ART. 7.

(Centri di ricerca afferenti all'Istituto).

1. Le istituzioni di ricerca per la pace e sui conflitti promosse dalla società civile italiana e dal mondo accademico possono chiedere al consiglio direttivo la concessione del titolo di «centro di ricerca afferente all'Istituto». A tale fine il consiglio direttivo stabilisce i requisiti che tali istituzioni di ricerca devono possedere per l'ottenimento del titolo.

2. A margine della conferenza nazionale di cui all'articolo 8 si riunisce l'as-

semblea dei direttori dei centri di ricerca afferenti all'Istituto che, se del caso, provvede alla nomina del proprio rappresentante in seno al comitato scientifico.

ART. 8.

(Conferenza nazionale).

1. Il consiglio direttivo con cadenza biennale convoca una conferenza nazionale sulla ricerca per la pace e sui conflitti quale occasione di incontro e confronto di esperienze fra i diversi soggetti che a livello nazionale e internazionale operano in tale campo. La conferenza è presieduta da uno dei direttori dei centri di ricerca afferenti all'Istituto.

ART. 9.

(Natura giuridica).

1. L'Istituto è ente di ricerca non strumentale, ha personalità giuridica di diritto pubblico con autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile ed è dotato di ordinamento autonomo ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni, con l'adozione di regolamenti di organizzazione, di funzionamento, di amministrazione e contabilità. Gli indirizzi della attività di ricerca, definiti su base pluriennale, sono stabiliti dal comitato scientifico.

ART. 10.

(Finanziamento).

1. L'Istituto è finanziato a valere sul Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, istituito nello stato di previsione del medesimo Ministero, ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. L'Istituto si avvale anche di risorse erogate da enti pubblici

regionali e locali, oltre che da associazioni, fondazioni ed altri soggetti privati, anche stranieri.

ART. 11.

(Sede).

1. L'Istituto ha sede in Padova. Le regioni possono istituire sezioni dell'Istituto che, collegate a livello nazionale, perseguono nel proprio ambito territoriale le finalità della presente legge.

ART. 12.

(Regolamento di attuazione).

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è emanato il regolamento di attuazione della presente legge, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

€ 0,26



14PDL0026030